

COMUNE DI PERLOZ
Valle d'Aosta



COMMUNE DE PERLOZ
Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DEI COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **diciassette,trenta** nella residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale e con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig.ra BIELER Cinzia, sono intervenuti i Sigg.

| Cognome Nome | Presenti | Assenti |
|----------------|----------|---------|
| CHANOUX IVANA | X | |
| CHARLES DENISE | X | |
| BONIN HELEN | | X |
| GLESAZ MATTIA | X | |
| SOUDAZ SOLANGE | X | |
| | 4 | 1 |

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 13/2023 DEL 25/01/2023

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DEI COEFFICIENTI DI GRADUAZIONE E DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 816 e successivi della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di C.O.S.A.P. e imposta sulla pubblicità.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22/03/2021, recante “Esame e approvazione schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria”.

Considerato che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) si rende necessario approvare le tariffe, nonché i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relative all'anno 2023.

Dato atto che la competenza in merito al presente atto è attribuita alla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettere f), g) e h) della legge regionale 54/1998, stante l'assenza di espressa previsione statutaria di attribuzione al Consiglio comunale della competenza in materia.

Precisato che, per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, sono previste le seguenti ulteriori riduzioni e esenzioni, oltre a quanto previsto dagli artt. dall'816 all'847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) eccedenti i mille metri quadrati: riduzione dell'80%;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, riduzione del 50%;
- c) con spettacoli viaggianti: riduzione del 50%;
- d) per l'esercizio dell'attività: riduzione del 50%.

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- g) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a due metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a quattro metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a sei metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
- k) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti degli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- o) i passi carrabili, le rampe e simili destinate a soggetti portatori di handicap. (Oltre a quelle obbligatorie gli enti possono prevedere ulteriori esenzioni, come nel caso di iniziative patrocinate dall'ente).
- p) Le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- q) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- r) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- s) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- t) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Ritenuto inoltre opportuno stabilire la scadenza del 31.07.2023 per il pagamento del canone di occupazione e esposizione pubblicitaria.

Dato atto che, ove il legislatore dovesse ulteriormente differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, il Comune si riserverà un possibile aggiornamento del nuovo canone entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, al fine di attribuire agli stessi efficacia dal 1° gennaio 2023.

Richiamati:

- lo statuto comunale vigente;
- il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2022-2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.04.2022 e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell'11.05.2022 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) e del Piano della performance per il triennio 2022/2024, nonché di assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 07.12.1998, n. 54 s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 20.02.2017.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 5 comma 1 lettera b del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Con voti unanimi e palesi.

DELIBERA

- 1. Di richiamare** la premessa quale parte integrante della presente deliberazione.
- 2. Di approvare**, per l'anno 2023, le tariffe, nonché i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da allegato A) alla presente deliberazione.
- 3. Di dare atto che**, per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, sono previste le seguenti ulteriori riduzioni e esenzioni, oltre a quanto previsto dagli artt. dall'816 all'847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
 - a) eccedenti i mille metri quadrati: riduzione dell'80%;
 - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, riduzione del 50%;
 - c) con spettacoli viaggianti: riduzione del 50%;
 - d) per l'esercizio dell'attività: riduzione del 50%.

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- g) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 4) fino a due metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 5) fino a quattro metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 40 metri lineari;
 - 6) fino a sei metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
- k) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti degli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- o) i passi carrabili, le rampe e simili destinate a soggetti portatori di handicap. (Oltre a quelle obbligatorie gli enti possono prevedere ulteriori esenzioni, come nel caso di iniziative patrocinate dall'ente).
- p) Le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- q) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- r) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- s) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

- t) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHANOUX IVANA

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
BIELER Cinzia
